



---

## La contestazione dell'addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all'incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all'organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l'incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)

---

## Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o nulli

Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità, non costituendo "esimente" l'aver asseritamente operato perseguendo l'interesse dell'assistito medesimo seppur in violazione della legge.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)

## Sospensione dall'esercizio della professione: il "periodo presofferto" in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare

La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto (art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)

---

## La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

Nell'autonomia riconosciuta dall'Ordinamento per la definizione dell'illecito deontologico, lo stesso ben può sussistere pur non costituendo illecito né civile né penale. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento

amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)

## La nullità dell'addebito disciplinare per difetto di specificità

L'addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettera dell'incolpazione, l'interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese (Nel caso di specie, l'avvocato aveva impugnato la decisione disciplinare eccependo la genericità del relativo capo di incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)

Norme del codice deontologico forense - Natura - Fonti  
normative integrative del precetto legislativo -  
Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di  
contestazione dell'illecito disciplinare - Enunciazione del  
comportamento integrante la violazione deontologica -  
Necessità - Rilevanza del "nomen juris" dell'incolpazione -  
Esclusione - Conseguente attività valutativa del giudice  
disciplinare - Individuazione

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il "nomen juris" o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)

---

## L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)

---

## Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)

## Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Corona\), sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021](#)